

## **Conciliazione famiglia-lavoro: i criteri di accesso per gli incentivi alle imprese**

G.Pog.

Definite le procedure per l'acquisizione delle certificazioni sulla conciliazione tra famiglia e lavoro e i criteri d'accesso all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino all'1% e nel limite massimo di 50mila euro annui.

Il decreto firmato dai ministri del Lavoro e della Famiglia, rispettivamente Marina Calderone e Eugenia Roccella è attuativo del decreto legge n. 62 del 30 aprile 2026 (convertito dalla legge n. 112 del 25 giugno 2026) che introduce lo sgravio in favore delle aziende in possesso delle certificazioni sulla conciliazione tra famiglia e lavoro (si veda «Il Sole-24 ore» di ieri). Per il conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, i parametri minimi di riferimento sono quelli della Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14 aprile 2026 legge n. 112 del 25 giugno 2026. Si richiede al datore di lavoro che dimostri concretamente di favorire nell'organizzazione lavorativa la flessibilità; maternità e paternità; cura di familiari fragili; welfare familiare; benessere dei dipendenti; continuità di carriera dopo i congedi. Al rilascio delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati, il periodo di validità è di 36 mesi. Alle aziende in possesso delle certificazioni è riconosciuto l'esonero contributivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n.112 (28 giugno 2026) e per tutto il periodo di validità delle certificazioni (36 mesi), comunque fino al 31 dicembre 2028.

Per accedere al beneficio le aziende devono inoltrare la domanda all'Inps, solo in via telematica, tramite il rappresentante legale, un suo delegato o professionisti abilitati (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti) secondo termini e modalità che saranno indicate dall'Inps. La domanda contiene i dati identificativi dell'azienda: la retribuzione media mensile globale stimata nel periodo di validità delle certificazioni; l'aliquota datoriale media stimata del periodo di validità delle certificazioni; la forza aziendale media stimata. Oltre alla dichiarazione di essere in

possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro in corso di validità, la domanda contiene l'identificativo alfanumerico del certificato, la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato e la dichiarazione di non essere destinatari di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.

I datori di lavoro in possesso della certificazione che presentano domanda per accedere all'esonero entro il primo termine utile successivo alla data di conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni fornite annualmente dall'Inps sono ammessi al beneficio per l'intero periodo di validità della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Le domande sono verificate dall'Inps, per favorire il più ampio accesso all'esonero contributivo, se le risorse risultano insufficienti il beneficio è proporzionalmente ridotto (la dote è di 7 milioni per il 2026 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028). I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA